



Roma, 3 giugno 2024

PROT. V-80-06-2024

Spett.le

Struttura di Missione per le Politiche del Mare
Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare

Presidenza del Consiglio dei Ministri

struttura.politichedelmare@governo.it
struttura.politichedelmare@pec.governo.it

OGGETTO: Piano del Mare - Audizione afferente al tema “Lavoro marittimo” – 4 giugno 2024 – Documento ANCIP

Illustri Componenti della Struttura di Missione per le politiche del mare,

Vi ringraziamo per aver avviato questo importante ciclo di Audizioni e per aver invitato l'Associazione Compagnie Imprese Portuali (ANCIP) anche in questa occasione ad esporre le proprie valutazioni nell'ambito del “Piano del Mare”.

Ai fini dell'acquisizione di elementi concreti e mirati, per il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), afferente alla tematica “Lavoro marittimo” per il conseguimento degli obiettivi del “Piano del Mare”, ANCIP vuole rappresentare le seguenti osservazioni, nel convincimento che vi siano i presupposti per agevolare la crescita del settore portuale e l'evoluzione armonica del mercato regolato portuale contestualizzato alle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n.84/94 e alle società concessionarie di servizi di interesse economico generale senza intaccare l'imprescindibile regolazione del mercato.

Il Lavoro portuale ed il mercato regolato dalla legge speciale 28 gennaio 1994, n.84.

Il lavoro portuale rappresenta un punto di incontro tra discipline privatistiche e pubblicistiche, che deve essere compreso alla luce degli interessi coinvolti nel funzionamento dei porti commerciali nazionali.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



Il porto, quale bene demaniale attrezzato e funzionale alle operazioni commerciali di trasporto marittimo, ha un proprio mercato regolato dalla legge speciale 28 gennaio 1994, n. 84, strumentale a soddisfare interessi pubblici, ovvero interessi di una pluralità di soggetti tra cui la Pubblica Amministrazione, declinata in Autorità di Sistema Portuale e in Autorità Marittima, le imprese portuali autorizzate all'imbarco e sbarco di merci e passeggeri, i lavoratori portuali, i vettori marittimi, gli spedizionieri, le imprese industriali, le società di interesse economico generale e, in ogni caso, considerata la rilevanza strategica sia economica che sociale ricoperta dai porti, l'intera collettività nazionale.

La specialità dell'ordinamento del lavoro portuale risiede essenzialmente nella necessità di garantire costantemente qualificata offerta di lavoro a fronte di una domanda non costante e, a volte, difficile da prevedere.

Un rapporto regolato tra imprese autorizzate ex art 16, terminalisti ex art.18 e fornitori di lavoro portuale temporaneo ex art. 17, l.n.84/94, che ha creato un modello altamente performante, efficiente, flessibile, ma soprattutto ancora attuale e all'avanguardia nei tempi. Un modello, quindi, consono a soddisfare gli interessi pubblici, la sana e corretta concorrenza tra gli operatori privati e la tutela del lavoro.

Una legge speciale, la n.84/94, che nel corso degli anni, soprattutto nella fluttuazione anche repentina dei traffici commerciali portuali dovuta alla crisi pandemica prima e alle attuali crisi geopolitiche, ha garantito la tenuta socio-economica e la promozione del sistema portuale nazionale.

Pertanto, alla luce di tali motivazioni, **la legge speciale n.84/94 dovrebbe solo essere aggiornata ed evoluta in alcune parti ma non riformata completamente, di sicuro non nella struttura regolatoria delle imprese di cui ai già menzionati articoli 16, 17 e 18 e delle società concessionarie di servizi di interesse economico generale.**

Fatta questa doverosa premessa, l'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP) vuole, di seguito, esporre alle S.V. alcuni elementi concreti e mirati, quindi proposte normative (alcune delle quali *v. di seguito sezione D* in condivisione con le altre associazioni datoriali di categoria), che ritiene necessarie per l'evoluzione armonica del mercato portuale regolato dalla legge speciale 28 gennaio 1994, n.84, nell'interesse delle imprese e dei propri lavoratori di cui agli articoli 16, 17, 18 e 10, comma 6 e, soprattutto, nell'interesse superiore, generale e diffuso del Sistema portuale italiano.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



A. Evoluzione ed armonizzazione del Mercato portuale regolato dalla legge 28 gennaio 1994, n.84

A. 1.

Proposte per chiarire l'esclusiva competenza delle Autorità di sistema portuale nella regolazione del mercato portuale

- All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole «La presente legge disciplina, altresì, i compiti e le funzioni delle Autorità di sistema portuale, degli uffici territoriali portuali e dell'autorità marittima», sono aggiunte le seguenti parole: «*che, sulla base dei principi fissati dalla presente legge, rappresentano le sole autorità competenti nelle materia della regolamentazione, dell'accesso, della vigilanza e del controllo nel mercato delle attività portuali e dei soggetti abilitati ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 6, comma 10 della presente legge.*».
- All'articolo 8, comma 3 lettera n), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono abrogate nell'ultima parte le parole «*nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza.*».

Relazione

La proposta di modifica può rappresentare un primo passo per chiarire la competenza esclusiva delle Autorità di Sistema Portuale e delle Autorità Marittime nella regolamentazione locale e nella vigilanza del contesto delle operazioni e di ogni attività portuali dei soggetti di cui agli art. 16, 17, 18 e 6, comma 10 della legge n. 84/1994, soprattutto al fine di evitare una sovrapposizione di competenze e attribuzioni con altri soggetti istituzionali, come ad esempio l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

È noto il contenzioso amministrativo generato dalle richieste di pagamento dei contributi giunte alle imprese portuali, concessionarie e non, dall'ART per il finanziamento dell'attività di questo ente che nel corso degli anni ha fornito contributo del tutto impalpabile alla materia delle attività portuali, pur prelevando ingenti somme dalle casse delle imprese.

Sarebbe quanto mai opportuno affermare che le specifiche materie dell'ambito operativo portuale sono di competenza esclusiva delle Autorità locali, le quali, anche grazie al rapporto di collaborazione e confronto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono evidentemente in grado di svolgere in modo adeguato le attività di regolazione, di controllo e di tutela dei mercati delle attività portuali, senza la necessità di intervento di altri soggetti (se non, per quanto di sua competenza, dell'AGCOM).

* * *

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



A. 2.

Proposte per accorpate le operazioni e i servizi portuali in operazioni e relative attività portuali

- All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole «Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale», aggiungere le seguenti parole: *«nonché le attività portuali riferite a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.»*.

- All'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole «L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.», sono sostituite dalle seguenti parole: *«L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'Autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni e delle attività portuali di cui al comma 1, previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più attività portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.»*.

- All'articolo 16, comma 5, legge 28 gennaio 1994, n. 84, primo periodo, le parole «5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche.» sono sostituite dalle seguenti parole: *«Le tariffe delle attività di cui al comma 1 sono rese pubbliche.»*.

- L'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dalla seguente disposizione: *«Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della presente legge per l'esecuzione delle operazioni e delle attività portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è disciplina speciale e si attua nell'interesse generale del sistema portuale nazionale.»*.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



Relazione

Le proposte di modifica intendono rivedere l'originaria formulazione dell'articolo 16 legge 28 gennaio 1994, n. 84 nella parte in cui si procede ad un accorpamento delle operazioni e dei servizi portuali attraverso una elencazione delle operazioni e attività portuali (già servizi portuali) rimessa in seguito (v. Proposte A.4.) all'emanazione di un decreto ministeriale, al fine di rendere omogeneo il contesto delle stesse su tutto il territorio nazionale, anche in linea con le disposizioni e principi del diritto unionale.

Conseguentemente, sono abrogati il secondo ed il terzo periodo dell'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed eliminata la parola "servizi" in luogo della più razionale "attività" anche negli articoli successivi al già menzionato art.16.

* * *

A. 3.

Proposta per armonizzare ed omogenizzare la tariffazione delle operazioni e attività portuali

- All'articolo 16, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 le parole «Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti.», sono sostituite dalle seguenti parole: *«Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni e attività di cui al primo comma, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»*

Relazione

La proposta di modifica armonizza ed omogenizza la tariffazione delle operazioni e attività delle imprese portuali.

* * *

A. 4.

Proposte per una nuova ed omogenea articolazione normativa del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti anche alla luce dell'accorpamento delle operazioni e relative attività portuali.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



- L'articolo 16, comma 4, legge 28 gennaio 1994, n. 84, è eliminato e sostituito dal seguente: «4. *Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:*
 - a) *i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività di cui al comma 1 da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo, di un piano economico finanziario e di investimenti nonché la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze, comprendente anche i quadri dirigenziali;*
 - b) *i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;*
 - c) *le attività portuali riferite a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali rientranti nel campo di applicazione del comma 1;*
 - d) *i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare.».*
- All'articolo 8, comma 3 lettera g), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del primo capoverso le parole «e dei servizi portuali,» sono sostituite dalle seguenti parole: «*e delle attività portuali.*».
- All'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo capoverso le parole «e dei servizi portuali» sono sostituite dalle seguenti parole: «*e attività portuali*».
- All'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel secondo capoverso le parole «e della prestazione dei servizi portuali,» sono sostituite dalle seguenti parole: «*e dalla prestazione delle attività portuali,*».
- All'articolo 20, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del secondo capoverso le parole «per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonché in altri settori del trasporto o industriali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «*per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni e delle attività portuali, della manutenzione e dei servizi, nonché in altri settori del trasporto o industriali.*».
-

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”;

Visto il decreto-legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.”.

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali.”.

Visto l'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che prevedono la determinazione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei requisiti, criteri, termini e modalità inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale nonché della individuazione delle attività portuali riferite a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visti il decreto ministeriale 31 marzo 1995, n. 585 e il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 n. 132 e considerata l'esigenza, alla luce dell'evoluzione del lavoro portuale dal punto di vista normativo ed operativo, di addivenire ad un regolamento organico e uniforme della materia quale riferimento per le Autorità competenti su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Articolo 1 - autorizzazione per l'esercizio delle attività portuali

1. Le operazioni e le attività portuali indicate nel comma 1 dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 non possono essere espletate se non a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale, o laddove non istituita, dall'Autorità Marittima.
2. Le Autorità adeguano i propri regolamenti ai principi generali stabiliti dal presente decreto.

Articolo 2 - ciclo delle operazioni portuali e individuazione delle attività portuali.

1. Per «ciclo delle operazioni portuali» si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa.
2. Sono soggette alla disciplina dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e, quindi, del presente decreto le attività portuali riferite a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.
3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come attività portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati allo svolgimento dell'attività.

4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come attività portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

5. Fermo restando che il rizzaggio e derizzaggio di ogni tipologia di merce comprese auto, trailer ed ogni veicolo rotabile sono operazioni portuali, le attività portuali riferite a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali sono le seguenti:

- smarcatura, conteggio e cernita delle merci;
- pulizia e ricondizionamento dei colli;
- trasporto delle merci con mezzi stradali tra aree ubicate nell'ambito portuale;
- riempimento e svuotamento dei contenitori;
- pesatura delle merci;
- etc...

6. Le Autorità di Sistema Portuale e, ove non istituite, le Autorità Marittime adeguano prontamente i propri regolamenti alla classificazione delle attività portuali di cui al comma 5.

7. A fronte di situazioni operative particolari o di attività specifiche non ricomprese tra quelle di cui al comma 5, le Autorità, sentite le commissioni consultive locali, su motivata richiesta delle imprese portuali, avviano procedimenti istruttori finalizzati a ricomprendere nel novero della regolamentazione dell'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché del presente decreto altre attività portuali che presentino i requisiti dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo

Articolo 3 - requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, della stessa legge, le istanze avanzate dalle imprese richiedenti devono essere valutate sulla base dei seguenti requisiti:

- a) idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali, consistente nell'aver assolto l'obbligo scolastico ed attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato antimafia per il titolare dell'impresa, per il procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;
- b) iscrizione nel registro delle imprese presso le camere di commercio. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- c) capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili destinati specificatamente all'attività in ambito portuale oggetto dell'istanza: macchinari o mezzi meccanici

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, in leasing o in locazione o in base ad altro titolo legittimo, in ogni caso di durata non inferiore a quella dell'autorizzazione richiesta in relazione al programma operativo da attuare;

d) capacità organizzativa idonea ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi nonché per la massima sostenibilità energetica ed ambientale, con indicazione documentata dell'arco temporale entro cui si intende darne attuazione nell'ambito del programma operativo presentato;

e) capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio dalle referenze positive di uno o più istituti di credito iscritti all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia; in ogni caso, da certificazione comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;

f) presentazione di un programma operativo contenente un piano degli investimenti pianificati, dei costi presumibili e delle prospettive di traffici, non inferiore ad un anno e comunque rapportato al periodo di autorizzazione richiesto. Le prospettive di traffici devono essere rappresentate da contratti di appalto di fornitura di attività portuali a favore di vettori marittimi o di caricatori/ricevitori delle merci o di imprese portuali concessionarie ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aventi durata compatibile con quella della richiesta, da prodursi in allegato (anche in estratto) alla istanza di autorizzazione, o da un elenco in cui siano riportati, anche sotto forma di schema, i principali contenuti dei contratti, la cui veridicità è attestata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

g) organigramma dei dipendenti destinati specificamente allo svolgimento delle attività oggetto dell'istanza, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro unico del lavoro e il numero di unità da utilizzare eventualmente ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 o attraverso gli altri istituti compatibili con le vigenti disposizioni di legge e con il CCNL dei lavoratori dei porti.

h) presentazione di un contratto assicurativo con primaria compagnia assicuratrice che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività portuali oggetto dell'istanza.

Articolo 4 - procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale e, dove non istituita, dall'Autorità Marittima con provvedimento motivato, previo espletamento di adeguata istruttoria ispirata ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentita la commissione consultiva locale, ed entro i limiti massimi consentiti per ciascun porto, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Essa ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



2. Per le imprese cui è stata rilasciata una concessione demaniale ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 la durata dell'autorizzazione sarà parametrata a quella della concessione.
3. Per le imprese cui è stata assentita, per le attività direttamente connesse con lo svolgimento delle operazioni portuali, specifica concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, la durata della concessione può essere parametrata a quella dell'autorizzazione.

Articolo 5 - numero massimo delle autorizzazioni, ricognizione periodica

1. Alla fine di ogni anno, entro il 31 dicembre, l'Autorità competente di cui all'art. 4, comma 1, sentita la commissione consultiva locale, individua, in via prioritaria, un numero di autorizzazioni pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, dell'andamento e delle prospettive dei traffici, dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi, delle infrastrutture portuali disponibili di quelle stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza. L'autorizzazione non può essere riservata, in ciascuno scalo, ad un'unica impresa, a meno che non sia stata presentata una sola domanda.
2. Qualora le domande, comprese quelle di rinnovo, che devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno, siano superiori al numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, l'Autorità competente, sentita la commissione consultiva locale, predispone sulla base di criteri di valutazione oggettivi una graduatoria degli istanti in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3, dando priorità alle imprese che possano assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici, nonché, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi. A parità di condizioni è data priorità alle richieste di rinnovo.
3. Ogni anno, in occasione dell'esame di nuove domande, deve essere effettuata una ricognizione in ordine alla realizzazione del programma operativo da parte delle imprese autorizzate per un periodo superiore ad un anno. L'accertamento della mancata realizzazione del programma operativo, salva la ricorrenza di elementi ostativi e impeditivi non prevedibili e non imputabili all'impresa autorizzata, dà luogo alla revoca dell'atto autorizzatorio, senza diritto ad alcuno indennizzo.

Articolo 6 - tariffe, canone e cauzione.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per filoni merceologici o per singole attività, nonché al versamento di un canone annuo e di una cauzione, che sono collegati al fatturato dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati, nonché all'eventuale spazio in uso per l'espletamento delle attività portuali ed al grado di pericolosità delle merci trattate.
2. Il canone annuo non può essere inferiore a euro 5.000,00.
3. La cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza internazionale o nazionale, non può essere inferiore a euro 10.000,00.
4. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 202 in tema di rilascio delle concessioni demaniali di aree e banchine portuali ai sensi dell'art. 18 della legge 28

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



gennaio 1994, n. 84, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle imprese che siano concessionarie di aree o banchine ai sensi di quest'ultima norma, garantendo la piena parità di trattamento tra le imprese concessionarie e quelle non concessionarie.

5. L'individuazione del canone e della cauzione, che l'impresa autorizzata è tenuta a corrispondere, è effettuata, con atto motivato, tenendo conto dei parametri di cui al comma 1, dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, sentita la commissione consultiva locale.

Articolo 7 - variazioni, revoca e sospensione dell'autorizzazione.

1. Il soggetto che ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad osservare, per tutto il periodo di durata dell'abilitazione, le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività portuali di cui all'articolo 2 ed a comunicare all'Autorità tutte le variazioni incidenti sulla capacità personale, tecnica, economica, finanziaria ed operativa nonché sulle tariffe indicate, assicurando la più ampia trasparenza e garantendo la parità di trattamento a parità di condizioni.

2. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata da parte delle Autorità di cui all'art. 4, comma 1, in ogni tempo e senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la commissione consultiva locale:

a) qualora i soggetti indicati all'art. 3, lettera a), non risultino più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;

b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;

c) qualora il programma operativo presentato non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi o non sia stato realizzato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto

d) qualora non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale nonché dal contratto collettivo dei lavoratori dei porti nonché le disposizioni del presente regolamento;

e) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art. 8 o, comunque, in violazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di lavoro nonché del contratto collettivo dei lavoratori dei porti;

f) qualora vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate alle autorità competenti oppure siano accertate pratiche contrarie ai principi della concorrenza;

g) qualora siano accertate violazioni alle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

h) qualora siano violate le norme sulla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

i) mancato pagamento del canone o mancato versamento della cauzione o mancata ricostituzione della cauzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Autorità.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali



Articolo 8 - registro dei lavoratori portuali

1. Anche al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, i lavoratori alle dipendenze, a qualunque titolo, dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono iscritti in un apposito registro tenuto da ciascuna Autorità competente, con l'indicazione dell'impresa da cui dipendono e della qualifica professionale rivestita.

Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare all'Autorità competente ogni variazione dell'organico nel termine di quindici giorni affinché il registro dei lavoratori portuali risulti aggiornato

2. Per garantire la stabilità dei livelli occupazionali, le imprese che richiedono di operare in porto e quelle che hanno ottenuto il rilascio dell'autorizzazione, se debbono effettuare assunzioni per adeguare il proprio organico alle esigenze del mercato, provvedono, in via prioritaria, ad impiegare i dipendenti ed i lavoratori in esubero alle dipendenze dei soggetti già operanti nel porto ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, tenuto anche conto del Piano dell'organico del porto di cui all'articolo 8, comma 3 lett. s-bis e, della medesima legge, nonché i dipendenti in esubero delle Autorità di sistema portuale.

Articolo 9 - autoproduzione

1. Subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale o, dove non istituita, l'Autorità marittima, può rilasciare al vettore marittimo o all'impresa di navigazione o al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che dovrà spenderne il nome, l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 del presente decreto, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, a condizione che:

- a) le navi siano dotate di mezzi meccanici adeguati alle attività da svolgere;
- b) le navi siano dotate di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento delle attività nell'ambito portuale;
- c) sia prestata idonea cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza internazionale o nazionale, sulla base dei parametri di cui all'articolo 6 del presente decreto e comunque correlata alla tipologia delle merci da trattare ed all'eventuale utilizzo di infrastrutture portuali;

2. Le Autorità adottano strumenti e procedure adeguate per verificare oggettivamente ed in tempi ragionevoli, all'atto del ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, che non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento in autoproduzione delle attività portuali oggetto dell'istanza mediante il ricorso alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 del presente articolo, né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. I soggetti di cui al comma 1 potranno avvalersi, nell'esercizio delle attività autorizzate, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa a terra, purché

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali



l'attività loro affidata consista solamente nel concorso all'organizzazione delle predette attività e non nell'autonomo esercizio delle stesse.

4. Dette autorizzazioni sono rilasciate in occasione dell'arrivo o partenza della nave ed anche per più arrivi o partenze già programmate, non rientrando nel numero massimo di autorizzazioni di cui all'articolo 5, del presente decreto.

5. L'istante deve dimostrare documentalmente la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 all'atto della richiesta di rilascio di autorizzazione e deve produrre un contratto assicurativo sottoscritto con primaria compagnia assicuratrice che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'attività oggetto dell'istanza

6. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica da parte dell'Autorità competente delle attestazioni fornite nonché previo versamento della cauzione e del canone, quantificati con atto motivato dell'Autorità tenendo conto dei parametri di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

Articolo 8 - pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione

Con le proposte di modifica, compresa la nuova articolazione normativa del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, si intende procedere, tramite un apposito decreto ministeriale, ad un aggiornamento dei criteri e dei principi stabiliti a suo tempo dai decreti ministeriali n. 585/1995 e n. 132/2001 nonché ad un accorpamento della materia delle operazioni e delle attività (già servizi) portuali in un unico atto.

Tale atto normativo di secondo grado, e gli emendamenti propedeutici allo stesso di adeguamento alla legge speciale 84/94, deve rappresentare un punto di riferimento per le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'Autorità marittima anche al fine di rendere quanto più omogenea possibile la regolamentazione della materia portuale e il contesto della stessa su tutto il territorio nazionale, anche in linea con le disposizioni e principi del diritto unionale.

* * *

A. 5.

Proposta per armonizzare le normative circa gli appalti legittimi tra terminal e imprese portuali

- All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84, dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma 9-bis:

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



«9-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione circa l'affidamento dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo di cui all'ultimo periodo del comma 9 del presente articolo, le imprese autorizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge dovranno presentare, oltre ai necessari adempimenti di cui al comma 4 del medesimo articolo, i contratti di affidamento delle attività comprese nel ciclo operativo di cui al presente articolo. L'affidamento delle attività, da espletarsi in regime di appalto ai sensi dell'articolo 1655 e seguenti del Codice civile, è autorizzato dalla competente Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima, in deroga al principio dell'esercizio diretto da parte del concessionario, delle attività per le quali ha ottenuto la concessione, previo accertamento dell'effettiva autonomia organizzativa, secondo i seguenti criteri:

a) le imprese interessate debbono produrre il contratto che regola l'affidamento delle attività comprese nel ciclo delle operazioni portuali, dal quale è necessario dedurre l'effettiva organizzazione dei mezzi necessari a svolgere l'attività contrattuale. Tale contratto dovrà essere di durata pari alla durata del contratto di affidamento ed in ogni caso non inferiore ai 36 mesi;

b) le imprese interessate, committente ed appaltatore, debbono produrre atti e/o dichiarazioni che comprovino, da parte dell'appaltatore, l'esercizio dell'effettivo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle attività oggetto dell'affidamento;

c) il rischio d'impresa deve essere assunto, completamente dall'appaltatore e tale principio deve essere espressamente desunto dalle clausole del contratto depositato ai fini dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 1657 del Codice civile, il contratto dovrà contenere l'esplicitazione del corrispettivo che il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore per l'esecuzione del contratto. Il mancato rispetto, anche di uno solo dei criteri di cui alle lettere a); b), e c) comporterà la decadenza dell'autorizzazione di cui all'ultimo periodo del comma 9 del presente articolo. In caso di ripetuta decadenza dell'autorizzazione tra le imprese interessate, la competente Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima avvia i procedimenti per la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione, nei confronti del concessionario, responsabile in solido della violazione, nonché alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 3 della presente legge nei confronti dell'impresa autorizzata.».

Relazione

Tale modifica si rende necessaria per l'armonizzazione normativa a seguito delle intervenute integrazioni e modificazioni al nuovo Codice degli appalti, compresa la prevenzione circa la pratica illecita della somministrazione fraudolenta di personale.

* * *

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



A. 6.

Proposte per evidenziare il ruolo strategico del Piano dell'organico del porto

- All'articolo 8, comma 3-bis della legge 28 gennaio 1994, primo periodo dopo le parole «analisi dei» aggiungere la seguente parola «*reali*».
- All'articolo 8, comma 3-bis della legge 28 gennaio 1994, sostituire le parole «e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico.» Con le seguenti parole «. *Anche se non produce vincoli per le imprese titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della presente legge, e fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico, il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis) del presente articolo, costituisce l'elemento di riferimento per parametrare le necessità ovvero gli eventuali aumenti di organico delle medesime imprese.*».

Relazione

Con queste proposte di evoluzione normativa si vuole rendere ancor più necessario evidenziare, in maniera più incisiva, il ruolo strategico del Piano dell'organico del porto onde evitare criticità economico sociali sotto il punto lavorativo e fallimenti del mercato del lavoro a cui poi lo Stato è stato costretto ad intervenire in maniera straordinaria e particolare con ingenti poste economiche per il Bilancio dello Stato per cercare di attenuare, almeno in parte, la gravissime crisi economiche, operative e, soprattutto sociali che si sono verificate nei porti italiani di transhipment (Taranto Port Workers Agency, K.A.L.Por.T. Srl -Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale nel Transhipment e Gioia Tauro Port Agency).



B. Flessibilità regolata del lavoro portuale di cui all'articolo 17 legge n.84/94

Nel mercato regolato dalla legge 28 gennaio 1994, n.84, il Legislatore, con visione e lungimiranza, ha previsto un elemento a garanzia fortemente innovativo: la flessibilità regolata dei fornitori di manodopera portuale temporanea: i soggetti autorizzati di cui all'articolo 17 della medesima legge.

Una centralità irrinunciabile che, anche da un punto di vista prettamente giuridico, viene espressa nell'incipit dell'articolo 17, in cui viene espressamente statuito come la *“disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è disciplina speciale”*

In termini concreti la flessibilità regolata: *i) salvaguarda il mercato delle imprese 16 e dei terminal 18 dalle variazioni, anche repentine dei traffici portuali; ii) assorbe quasi interamente, come barriera attiva, le crisi geopolitiche ed economiche mondiali che hanno avuto, e hanno tutt'ora, impatti nell'andamento dei traffici portuali; iii) evita licenziamenti e disagi economico-finanziari nei sistemi portuali italiani. Inoltre, l'andamento della flessibilità regolata è il primo e concreto indicatore delle mutazioni di andamento dei traffici nei porti italiani poiché è l'elemento variabile a garanzia del sistema e del mercato lavorativo e imprenditoriale e portuale.*

B. 1.

Proposta per rendere esigibili le disposizioni del fondo di cui all'articolo 17, comma 15-bis

- All'articolo 17, comma 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, primo periodo, sostituire le parole «può destinare» con le seguenti parole: *«destina, su istanza dell'impresa di cui al comma 2 ovvero dell'agenzia di cui al comma 5 del presente articolo, previa verifica sulla compatibilità di bilancio dell'Autorità di sistema stessa.»*

Relazione

La proposta di modifica è finalizzata a rendere non del tutto discrezionali l'attuazione degli interventi previsti dalla disposizione, così da porre le Autorità nelle condizioni di avviare le procedure valutative preliminari all'attuazione delle misure previste nel comma 15-bis.

* * *

B. 2.

Proposta per strutturare dei meccanismi perequativi a garanzia della continuità del soggetto giuridico autorizzato a fornire lavoro portuale temporaneo

- All'articolo 17, comma 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'ultimo periodo «Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa» è eliminato e sostituito dal seguente periodo: *«Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale, in caso di diminuzione degli avviamenti mensili di fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 1 del presente articolo, attuano meccanismi perequativi per garantire la continuità finanziaria, amministrativa, gestionale ed operativa dell'impresa di cui di cui al comma 2 ovvero dell'agenzia fornitrice di lavoro portuale temporaneo di cui al comma 5 del presente articolo. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definiti i parametri economici e perequativi per l'attuazione del presente comma.»*.

Relazione

La proposta di modifica parte dal presupposto della centralità nell'ambito lavorativo portuale del soggetto abilitato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 84/1994 – il quale garantisce la flessibilità professionalizzata del lavoro portuale attraverso le prestazioni di fornitura di maestranze qualificate alle imprese portuali – e ha lo scopo di costituire uno strumento in grado di prevenire, nell'interesse di tutto il porto, le situazioni di difficoltà dell'impresa di cui all'art. 17 laddove la temporanea riduzione dei traffici (e degli avviamenti dei lavoratori), causata da situazioni non imputabili al soggetto autorizzato, dovesse mettere a rischio le prestazioni di lavoro portuale temporaneo.

Bisogna infatti ricordare che alle imprese abilitate ai sensi dell'art. 17 (a differenza di quelle autorizzate ai sensi dell'art. 16 della stessa legge) è preclusa la possibilità di svolgere direttamente o indirettamente le operazioni e le attività portuali in quanto esse, in deroga alla normativa generale, sono autorizzate unicamente a fornire il lavoro portuale temporaneo alle predette imprese portuali di cui all'art. 16 e 18 (come sancito dall'art. 17, secondo comma, legge n. 84/94); è persino intuitiva, dunque, la delicata posizione dei soggetti fornitori di mere prestazioni di lavoro portuale temporaneo ex art. 17, i quali sono abilitati soltanto ad avviare i propri lavoratori presso le imprese portuali richiedenti al fine di integrare l'organizzazione di queste ultime nei momenti di picco dei traffici portuali, con il conseguente rischio di non poter avviare i propri lavoratori nei periodi (ciclici) di calo dei traffici, durante i quali le imprese portuali ex artt. 16 e 18 riescono a svolgere la propria attività con il proprio personale.

Si intende creare una misura perequativa finalizzata a compensare la situazione di difficoltà di tali soggetti giuridici nella fase di contrazione dei traffici, durante la quale l'impresa o l'agenzia di cui all'art. 17 devono farsi carico dei costi gestionali e di parte di quelli del personale (il quale è in parte protetto dall'indennità di mancato avviamento).

È rimandata ad un apposito decreto la determinazione oggettiva dei criteri di attuazione della misura.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



* * *

B. 3.

Proposta per estendere la possibilità di avviamenti di lavoro portuale temporaneo anche ad imprese ultronee rispetto quelle autorizzate ad effettuare operazioni e relative attività portuali.

- All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15-bis aggiungere il seguente comma 15-ter:

«15-ter. Previa autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale, l'impresa di cui di cui al comma 2 ovvero l'agenzia fornitrice di lavoro portuale temporaneo di cui al comma 5 del presente articolo possono avviare il proprio personale in ambito portuale, ovvero in aree di proprietà dell'Autorità di sistema portuale, anche presso imprese esercenti operazioni e attività non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge nonché presso imprese concessionarie di cui all'articolo 6, comma 10 della medesima legge ovvero presso imprese esercenti di operazioni ferroviarie in ambito portuale. In questi casi la fornitura di lavoro temporaneo può avvenire solo su espressa istanza delle imprese richiedenti, fermo restando l'obbligo di queste ultime di esigere la specifica formazione e di garantire un corrispettivo parametrato al trattamento minimo non inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti inderogabili di cui al comma 13 del presente articolo.».

Relazione

Con la proposta di modifica si intende allargare, sempre nell'ambito portuale, ovvero in aree di proprietà delle Autorità di sistema portuale, le possibilità di lavoro dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 17 anche a favore delle imprese concessionarie dei servizi di interesse economico generale che non siano strettamente connessi alle operazioni e attività portuali di cui all'art. 16 ma che siano in qualche modo collegati con le dinamiche operative del porto; si può trattare, ad esempio, di prestazioni di lavoro temporaneo verso le imprese che gestiscono le stazioni marittime, i servizi ai passeggeri, i parcheggi attrezzati, i servizi di manutenzione nell'ambito portuale, i servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto, i servizi informatici e telematici, le manovre ferroviarie interne al porto e altre attività connesse.

La misura rappresenta una possibilità, e non un obbligo, di lavoro ulteriore, da poter sfruttare soprattutto per ridurre le giornate di indennità di mancato avviamento, ferma restando la necessità di garantire in primo luogo le prestazioni di lavoro portuale temporaneo in favore delle imprese portuali.

* * *

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



N.B.:

In questa sede risulta doveroso sottolineare che alle imprese abilitate ai sensi dell'art. 17, a differenza di quelle autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 l.n.84/94, è preclusa, *ex lege*, la possibilità di svolgere direttamente o indirettamente le operazioni e le attività portuali in quanto esse, in deroga alla normativa generale, sono autorizzate esclusivamente a fornire manodopera e lavoro portuale temporaneo alle predette imprese portuali.

All'evidenza risulta infatti che i lavoratori delle imprese ex art 17, a differenza di quelli delle imprese ex artt. 16 e 18 l.n.84/94 che lavorano a turni con piani di impresa, operano solo su espressa richiesta delle imprese utilizzatrici.

Per tale motivazione, il Legislatore ha previsto, per i soli lavoratori dei soggetti autorizzati ex art. 17, l'istituto di Indennità di Mancato Avviamento (IMA) quale titolo in parte compensativo per le giornate in cui essi non operano ovvero vengono somministrati e che lo stesso istituto non può assolutamente essere esteso ai lavoratori delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 l.n.84/94.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



C. Armonizzazione dei servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 10, comma 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84

C. 1.

Proposte per armonizzare ed omogenizzare la disciplina dei servizi di interesse economico generale all'interno dei porti.

- All'articolo 6, comma 4, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84 dopo le parole «articolo 16, comma 1» aggiungere le seguenti parole «, *individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma;*»

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il "Riordino della legislazione in materia portuale";
Visto il decreto-legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.".

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante le "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali.".

Visto l'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n.84 che attribuisce all'Autorità di sistema portuale la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

Visto il comma 4, lettera c), dello stesso articolo 6 che demanda all' Autorità di sistema portuale l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1;

Visto il comma 10 del ripetuto art. 6 che stabilisce che l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall' Autorità di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tenuto conto delle situazioni in atto nelle organizzazioni portuali in ordine allo svolgimento di servizi di interesse generale;

Richiamata la Circolare Ministeriale n. 10251 del 17 aprile 2018, con particolare riferimento alla parte in cui precisa che la gestione dei servizi in argomento possa avvenire secondo modalità organizzative diverse, seppur nel rispetto della legge e, pertanto, anche non necessariamente ricorrendo all'istituto della concessione ovvero all'individuazione di un unico soggetto prestatore del servizio;

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



Decreta

Art. 1.

I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati:

A) SERVIZI DI ILLUMINAZIONE.

Tali servizi riguardano la gestione degli impianti di illuminazione e le relative manutenzioni, nonché la distribuzione di energia elettrica ai concessionari, agli utenti portuali e alle unità navali.

B) SERVIZI DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI.

Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali. Installazione e gestione di centri finalizzati alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività insediate nelle aree portuali e provenienti dal mare o accidentalmente raccolti dalle imbarcazioni col fine di ottenere il tracciamento degli stessi con la pesatura differenziata.

C) SERVIZIO IDRICO.

Gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni. Fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari ed agli utenti.

D) SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.

Tali servizi sono riferiti ai beni, agli impianti, ai sistemi tecnici e tecnologici, ai mezzi meccanici oggetto di concessione, di proprietà, ovvero utilizzati da soggetti operanti in porto. Sono annoverati tra questi anche i servizi di manutenzione stradale, ivi compresi il rifacimento dello strato di usura e del binder, segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione di tutte le strutture in ferro (cancelli, recinzioni etc.), in calcestruzzo (new jersey) o altri materiali che costituiscono parte integrante dell'infrastruttura portuale delle aree non in concessione a terzi.

E) STAZIONI MARITTIME PASSEGGERI.

Gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri quali i servizi di mobilità resi a tutti i fruitori del porto, i servizi di indirizzamento verso le banchine di attracco dei vari navigli, i servizi di informazione, i servizi di assistenza allo sbarco ed imbarco dei passeggeri di navi ferry, ro-ro e ro-ro pax. I servizi di gestione ed assistenza nelle aree, cosiddette "dinamiche di banchina", dedicate all'accumulo dei veicoli in imbarco.

F) SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI.

Fornitura di sistemi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazioni resi alle amministrazioni pubbliche, agli operatori privati, alla utenza e, più in generale, ai servizi marittimi.

G) SERVIZI COMUNI AL SETTORE INDUSTRIALE E AL SETTORE COMMERCIALE DEL PORTO.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



Gestione, accosti attrezzati, bacini di carenaggio per il settore industriale; gestione di parcheggi attrezzati e connessi servizi di mobilità per il raggiungimento dei principali nodi del porto oltre che strutture di supporto all'autotrasporto ed agli altri operatori ed utenti del settore commerciale. Servizi di assistenza ai carichi eccezionali.

H) SERVIZIO FERROVIARIO IN AMBITO PORTUALE

servizio ferroviario strumentale all'esercizio delle attività di trazione da e per i porti e le aree retroportuali funzionalmente connesse, consistente nel servizio di movimentazione dei veicoli ferroviari in ambito portuale e retroportuale nella cornice del comprensorio di cui al Regolamento Compensorio Ferroviario (RECOMAF) approvato il 2 febbraio 2023 dall'Assemblea e successive

modifiche e integrazioni, secondo i dettami della Delibera ART n° 130/2019 (manovra primaria e secondaria, eventuale "navettamento" tra i "nodi" del comprensorio, con i relativi servizi accessori)

Art. 2.

Nell'affidamento dei servizi di interesse generale individuati alle lettere A), B), C) e D) possono essere inclusi anche quelli relativi alle attività concernenti le manutenzioni delle parti comuni dell'ambito portuale per le quali si applica la particolare disciplina di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge n. 84/1994.

Art. 3

Le Autorità di sistema portuale, con motivata richiesta, possono inquadrare un nuovo servizio necessario all'utenza come servizio di interesse generale non ricompreso nell'elencazione di cui all'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 6, comma 4 lettere c). Prima di procedere all'affidamento dell'esercizio delle attività dello stesso, le Autorità di sistema portuale ne danno espressa, puntuale e congrua comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art 4.

Le delibere adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge n. 84/1994, concernenti gli affidamenti di attività di cui al citato art. 6, comma 10, della stessa legge sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

Restano nella competenza dell'Autorità marittima, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 84/1994, gli altri servizi di interesse generale previsti dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, il cui coordinamento è affidato all'Autorità di sistema portuale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



Relazione

Le imprese concessionarie dei servizi di interesse generale hanno garantito la fruizione in termini funzionali e nel rispetto dei criteri di economicità dei porti commerciali italiani.

Con l'abrogazione, da parte del Dlgs 232 del 2017, del D.M. del 14 novembre 1994 si è venuto a creare un vuoto oltre che normativo anche di carattere funzionale nelle singole Autorità di sistema portuale, che non consente di ottenere un'omogeneità di inquadramento dei diversi servizi (ex interesse generale), con la conseguenza che talvolta alcuni di essi ove non specificatamente individuati vengono resi in assenza di regolamentazione ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione.

Resta invece discussa l'avvenuta abrogazione o meno del D.M. del 4 aprile 1996, inerente il servizio ferroviario; infatti, la Circolare Ministeriale n. 10251 del 2018 ha ritenuto automaticamente caducato anche tale decreto, ma di un tanto non si trova riscontro in norme positive di rango superiore. Pertanto, il presente Regolamento, e l'emendamento propedeutico allo stesso di adeguamento alla legge speciale 84/94, costituisce l'occasione di fornire uniformità interpretativa anche circa tale servizio, fondamentale per il buon funzionamento dei porti.

L'importanza dei servizi di interesse Generale costituisce lo strumento per regolare i processi di urbanizzazione dei porti e renderli competitivi anche sotto il profilo dell'accoglienza, della sicurezza degli impianti e della fruizione urbana, con ricadute positive sulla competitività degli scali, si reputa necessario riconoscere con apposito Decreto i servizi di interesse generale

* * *

C. 2.

Proposta per razionalizzare ed inquadrare le imprese concessionarie e i propri dipendenti all'interno delle normative di cui al CCNL dei lavoratori dei porti

All'articolo 6, comma 10 della legge 28 gennaio 1994, n.84 dopo le parole «dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» aggiungere le seguenti parole «, e secondo un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile che non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi di cui all'ultimo periodo dell'articolo 17, comma 13 della presente legge.».

Relazione

Tale modifica si rende necessaria per rendere più razionale l'inquadramento delle società concessionarie dei servizi di interesse generale nell'ambito portuale e regolato dalla legge speciale n.84/94 nonché per armonizzare ed adeguare con le Autorità di sistema portuale la tariffazione dei servizi erogati.

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



D. Formazione e turn over generazionale

L'evoluzione del comparto portuale non può avvenire solo attraverso le infrastrutture materiali e immateriali, dimenticando l'elemento principale quali le imprese e gli operatori delle stesse.

Le crisi, prima pandemica poi della guerra ancora in corso in Ucraina e quella nel Mar Rosso, hanno evidenziato il ruolo fondamentale delle imprese e dei lavoratori dei nostri porti che hanno garantito, con professionalità e abnegazione, la tenuta del sistema logistico- portuale nazionale.

Pertanto, la logistica del futuro, soprattutto quella connessa alla portualità, deve necessariamente transitare attraverso la valorizzazione e il potenziamento del lavoro portuale.

Partendo da questi assunti, come cluster portuale e logistico nazionale, abbiamo necessità di un grande programma straordinario di rilancio del lavoro in ottica futura: da una parte la formazione e il potenziamento delle competenze, anche digitali, degli operatori, dall'altra un piano nazionale di accompagnamento anticipato alla quiescenza degli operatori portuali al fine di consentire un costante ricambio generazionale strumentale all'efficienza dell'intero sistema portuale nazionale.

D. 1.

Proposta di estensione temporale del “Buono portuale”

- L'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è eliminato e sostituito dal seguente:

«471. Nello stato di revisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028».

Relazione

La proposta di modifica si rende necessaria poiché l'attuale impostazione risulta essere troppo rigida nella concretizzazione delle finalità e non consente di cogliere appieno le opportunità di fruizione dei contributi né di pianificare nel tempo progettualità utili al miglioramento dei processi organizzativi.

Inoltre l'attuale impostazione prevede di mettere a disposizione 3 milioni di euro per gli anni di vigenza: la proposta prevede, nel rispetto della disponibilità di risorse di disporre di 2 milioni di euro per una durata complessiva di due anni aggiuntivi.

L'esigenza di integrare la norma vigente con queste specifiche proposte di modifica nasce dalla consapevolezza che lo strumento del "buono portuale" è stato accolto molto positivamente da tutte le tipologie di imprese del cluster portuale, motivo per cui si richiede innanzitutto un'estensione temporale del periodo di fruibilità. I dettagli di cui alle lettere a), b), c) sono utili a consentire la migliore fruibilità delle risorse disponibili in un'ottica di pianificazione di lungo periodo per le imprese sia dal punto di vista dei percorsi formativi di riqualificazione, della programmazione delle abilitazioni operative del proprio personale e dei processi di sviluppo dei sistemi di gestione

* * *

D. 2.

Proposta di modifica per la concretizzazione del fondo di accompagnamento all'esodo

- All'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono eliminati e sostituiti dai seguenti:

«3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1% delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c) della legge 28 gennaio 1994, n.84 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti. ».

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



«3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1% delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.».

«3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato in data, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'art. 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n.84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».

Relazione

Le presenti modifiche normative si rendono necessarie al fine di consentire, mediante adeguate specificazioni a chiarimento applicativo, l'attuazione delle finalità volute dal legislatore con l'art. 10 commi 3-septies, 3-octies e 3-novies del Ddl 228/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 15/2022.

Si sottolinea che l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi sia per il Bilancio dello Stato sia per le Autorità di sistema portuale rispetto a quanto previsto dall'originario dettato normativo sopra richiamato. All'evidenza, inoltre, non costituisce alcun aggravio gestionale per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, poiché il fondo in argomento, avente caratteristiche di specialità, viene costituito presso l'INPS. Va considerato inoltre che le risorse che affluiranno al Fondo presso l'INPS sono destinate alla gestione e all'erogazione delle prestazioni indicate nel comma 3-septies e che il fondo, utilizzando queste risorse, ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non potrà erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

* * *

D. 3.

Proposta per inserire alcuni profili professionali degli operatori portuali tra i lavori "usuranti"

- All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



- a) al comma 1, lettera d), dopo la parola «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;
- b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente d-bis): «d-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2026, lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»
- c) al comma 2, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;
- d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
- e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

(Copertura finanziaria).

«Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle presenti modifiche di legge, pari a un milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art.18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.».

Relazione

La dottrina ha definito generalmente i “lavori usuranti” quelli per cui è richiesto un impegno fisico e/o psicofisico particolarmente intenso e continuativo correlato a fattori che “non possono essere prevenuti da misure idonee”. La disciplina legislativa sull'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata nel tempo revisionata, sino ad arrivare al Dlgs. n. 67/2011, come parzialmente modificato dall'art. 24 della L. 214/2011 e dall'art. 1 della L. 232/2016. Trattasi perciò di una questione di rilevanza solo pensionistica e previdenziale, che quindi va esaminata per questo fine.

I requisiti di accesso al beneficio sono, come noto, soggettivi e oggettivi: lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti come indicati all'art.1, comma.1 del Dlgs. 67/2011 e con i requisiti di espletamento temporale dell'attività usurante stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo (vedasi allegata documentazione).

Le modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio (diritto da esercitare individualmente) sono indicate nell'art. 2 del suddetto decreto legislativo. Non sono previsti oneri a carico dei datori di lavoro. A questo riguardo l'INPS ha diramato apposite istruzioni.

Ad oggi, inspiegabilmente solo una di queste fattispecie può riguardare teoricamente lavoratori adibiti alle operazioni portuali, cioè il lavoro notturno; ma di fatto ciò non è avvenuto a causa dei limiti posti dalla norma con riguardo alle modalità di prestazione dell'attività.

Tenendo conto della posizione rigida sinora adottata in materia dai Governi che si sono succeduti, si chiede con la presente di introdurre motivatamente nei lavori usuranti qualche

Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali

Via Clitunno, 28 – 00198 Roma Tel. 06 4450059 Codice Fiscale 96250460589
segreteria.ancip@gmail.com – amministrazione.ancip@gmail.com – ancip@legalmail.it



attività o mansione afferente il settore portuale. A questo riguardo appare equilibrato partire dalla dimostrazione che nelle mansioni da considerare (al fine dell'accesso al pensionamento anticipato), siano compresenti vari fattori, continuativi per lungo tempo: lavoro notturno; lavoro in quota; ambiente climatico ove si svolge l'attività (esposizione a temperature alte e basse); stress per ritmi (turnistica flessibile, produttività, significativo livello di attenzione nello svolgimento del lavoro, impegno fisico e tensione psicofisica).

I suddetti elementi, valutati e gestiti dalle imprese, risultano sostanzialmente ineliminabili nell'ambito della esecuzione delle operazioni tipiche e proprie dell'*handling* portuale.

Concretamente per il settore portuale, che ha particolarità e peculiarità non rinvenibili in altri, si prospetta di ridurre i giorni della fattispecie del lavoro notturno a turni e non, per almeno cinque ore, in un arco orario dalle 22 alle 6.00 del mattino, considerando altresì che l'esecuzione dell'attività vede la copresenza dei fattori come sopra indicati.

Al fine esclusivo di cui è caso, un esame delle condizioni nelle quali si svolgono, nel corso dell'intera vita lavorativa, determinate mansioni o meglio si estrinsecano le attività dei seguenti profili professionali portuali consente di asserire che in esse sono compresenti i fattori indicati al precedente punto, come peraltro verificato da competenti medici aziendali. I profili sono i seguenti: operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino, ivi compreso le gru di banchina; addetto a rizzaggio e derizzaggio e polivalente.

Quindi, si ravvisa che i profili professionali da prendere in considerazione quali lavori usuranti sono quelli di cui sopra, ove sono contestualmente presenti i più volte richiamati fattori.

Dott. Gaudenzio Parenti
Direttore generale